Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 dicembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1965, n. 1301.

Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 292;

Visto l'art. 4 della citata legge 5 marzo 1963, n. 292;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, sono considerati:

a) *Lavoratori* - i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti, che svolgono un'attività lavorativa tra quelle previste dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292;

b) *Nuove leve di lavoro* - i lavoratori, anche non subordinati, che hanno compiuto i dodici anni di età, se addetti all'agricoltura, ed i lavoratori che hanno compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalle disposizioni di legge in vigore, se addetti agli altri settori economici;

c) *Enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie* - per i vaccinandi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292; l'I.N.A.I.L. per i lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, e gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia per i rimanenti lavoratori.

Art. 2.

Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.

La vaccinazione antitetanica è praticata mediante somministrazioni o di anatossina tetanica ad assorbimento ritardato (adsorbita ad idrato o fosfato di alluminio) ovvero di anatossina tetanica fluida, per iniezioni.

Con l'anatossina adsorbita si praticano tre iniezioni, di cui le prime due con l'intervallo di 4-6 settimane e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Con l'anatossina fluida si praticano quattro iniezioni di cui le prime tre con l'intervallo di 3-4 settimane e la quarta a distanza di un anno dalla terza.

Le rivaccinazioni sono praticate mediante una iniezione di una delle anatossine, di cui ai commi precedenti e preferibilmente di anatossina fluida, a distanza di non più di quattro anni dalla vaccinazione e successivamente ad intervalli, non superiori a quattro anni, in tutte le età.

La rivaccinazione, inoltre, deve essere praticata nei confronti degli stessi soggetti, in occasione di ferite comunque contratte.

Art. 3.

Gli enti che gestiscono l'assicurazione generale malattie, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, a misura che tra i propri assistiti vengano a trovarsi nuove leve del lavoro, delle categorie elencate all'art. 1 della legge, provvederanno sollecitamente ad inviare loro l'invito a sottoporsi alla vaccinazione antitetanica. Provvederanno altresì all'invio degli inviti alla rivaccinazione alla scadenza di ogni quadriennio.

Gli enti indicati nel comma precedente cureranno che la vaccinazione venga eseguita in ogni Comune o presso le proprie sedi ovvero presso i medici fiduciari: potranno anche prendere accordi con le Amministrazioni comunali, affinchè la vaccinazione venga effettuata presso gli ambulatori, nei quali si eseguono le visite previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Gli assistiti, assicurati contro gli infortuni sul lavoro, saranno indirizzati dagli enti indicati nel primo comma, all'I.N.A.I.L., che provvederà alla vaccinazione ed alle rivaccinazioni.

Art. 4.

Gli sportivi, all'atto della affiliazione o iscrizione alle società o associazioni sportive aderenti alle Federazioni sportive del C.O.N.I., debbono presentare un certificato, rilasciato dal sanitario che ha effettuato la vaccinazione, che comprovi l'avvenuta vaccinazione antitetanica.

L'affiliazione o la iscrizione non potrà essere mantenuta se l'affiliato o l'iscritto non si sottoporrà alle rivaccinazioni quadriennali.

Per gli sportivi sono tenuti alle vaccinazioni e rivaccinazioni gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia presso i quali essi sono eventualmente iscritti quali lavoratori, ovvero i Comuni, che sono eventualmente obbligati all'assistenza sanitaria a loro favore. In mancanza, la vaccinazione deve essere effettuata dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, o da un medico militare, a spese dell'interessato.

Art. 5.

Gli enti incaricati di eseguire le vaccinazioni antitetaniche sono tenuti ad annotare in appositi registri o schedari, le vaccinazioni eseguite, a darne regolare comunicazione all'ufficiale sanitario locale ed a farne annotazione sul libretto di lavoro, o altro documento di ammissione al lavoro.

Le società o associazioni sportive di cui all'articolo precedente, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficiale sanitario i nominativi dei nuovi iscritti, allegando in copia il certificato di subìta vaccinazione antitetanica.

I certificati di subìta vaccinazione sono rilasciati gratuitamente dall'ufficiale sanitario.

Gli enti predetti si serviranno di stampati conformi ai modelli predisposti dal Ministero della sanità e si atterranno alle istruzioni di carattere sanitario che lo stesso Ministero riterrà opportuno impartire.

Art. 6.

I lavoratori dipendenti indicati nell'art. 1 hanno diritto ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative.

Le assenze dal lavoro da parte dei lavoratori, provocate da eventuali disturbi inerenti alla vaccinazione, ricadono nella competenza dell'assicurazione malattie e sono indennizzati secondo i limiti e le modalità vigenti in materia.

Art. 7.

Il modello del libretto di lavoro attualmente in uso o dell'attestato del sindaco, previsto dalla circolare n. 30, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° dicembre 1944, sarà modificato, riservando apposito spazio per la registrazione delle iniezioni di anatossina tetanica, in luogo della annotazione della vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa. Vi sarà inoltre riportato l'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292.

Analoghe modifiche ed aggiunte saranno apportate al libretto personale dei lavoratori dell'agricoltura ed ai documenti di valutazione medico-sportiva.

In caso di infortunio sul lavoro o di ferite altrimenti contratte, i predetti libretti, attestati o documenti, sui quali debbono essere registrate le vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite, debbono essere consegnati al sanitario curante affinchè questi possa avere completa conoscenza delle somministrazioni di vaccino antitetanico, subìte in precedenza dall'infortunato.

Art. 8.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ai Comuni almeno il 90 % del quantitativo di vaccino antidifterico, di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891, mescolato ad anatossina tetanica, in modo che la vaccinazione antitetanica possa di norma essere associata alla vaccinazione antidifterica, obbligatoria ai sensi della predetta legge, salvo rifiuto da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela del vaccinando, che dovrà essere preventivamente informato dall'ufficiale sanitario o dal medico vaccinatore.

In caso di vaccinazione associata, in tutte le iniezioni, di cui al secondo comma dell'art. 2, sarà somministrato il predetto vaccino misto antitetanico e antidifterico.

Anche per le rivaccinazioni antidifteriche, ove prescritte, sarà impiegata la predetta miscela delle due anatossine.

L'ufficiale sanitario, direttamente o tramite i medici scolastici, provvede ad effettuare gli inviti alle persone indicate nel primo comma diretti a sollecitare le richieste di rivaccinazioni antitetaniche quadriennali ai vaccinati nell'età infantile, fino al raggiungimento delle età indicate nella lettera *b*) dell'art. 1.

Art. 9.

I medici e le ostetriche, sia liberi esercenti, che addetti ai pubblici servizi assistenziali, sono tenuti a consigliare alle gestanti alle quali prestano la propria opera, di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 292.

Le gestanti possono ricevere la vaccinazione anche presso gli ambulatori comunali o presso i consultori dell'O.N.M.I.

Art. 10.

I medici, che nel libero esercizio professionale praticano vaccinazioni antitetaniche, sono tenuti a darne sollecita comunicazione all'ufficiale sanitario locale, sugli stampati conformi ai modelli, predisposti dal Ministero della sanità o in mancanza su fogli del proprio ricettario.

Art. 11.

Gli enti tenuti alla vaccinazione antitetanica obbligatoria possono acquistare il vaccino tramite il Ministero della sanità.

Art. 12.

L'ufficiale sanitario vigila sul servizio di vaccinazione antitetanica nel Comune e ne riferisce periodicamente al medico provinciale.

Il medico provinciale informa annualmente il Consiglio provinciale di sanità ed il Ministero della sanità circa l'andamento del servizio stesso.

Art. 13.

Il Ministero della sanità provvederà alla preparazione ed alla distribuzione di materiale di educazione sanitaria, adatto a diffondere tra la popolazione la convinzione dell'importanza profilattica della vaccinazione antitetanica.

Detto materiale è considerato a tutti gli effetti, compresa l'imputazione della spesa, quale materiale di propaganda sanitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1965.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi del sigaro di marca estera Tiparillo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di un sigaro di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, il seguente sigaro di marca estera è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Tiparillo, Lit. 15.000 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1965
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 172. — MONACELLI

(9416)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del traforo del Monte Bianco.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di un francobollo celebrativo del traforo del Monte Bianco;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse è stampato nel valore da L. 30, in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; il formato carta è di mm. 40 x 30, il formato stampa di mm. 37 x 27; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri. Tiratura: 10 milioni di esemplari. Colore: nero.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato, rappresenta schematicamente il gruppo del Monte Bianco, forato alla base dalla galleria, sopra la quale sono impressi i nomi dei due Paesi: « FRANCIA » e « ITALIA » che la galleria collega.

In alto a sinistra v'è la leggenda: « POSTE ITALIANE », a destra il valore.

In basso la leggenda: « TRAFORO DEL MONTE BIANCO ».

La vignetta ha il carattere di una xilografia.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1965
Registro n. 84 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 331. — ANSALONE

(9394)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1965.

Norme per la concessione della esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi impiegati in usi previsti dalle lettere M), N), O) e P) della tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, riguardante la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1957, recante le norme per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati prodotti, per essere ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine prevista dalle lettere *M*), punto 1), *N*), punto 1), *O*), punto 1), e *P*), punto 3) del-

la tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, quando sono destinati agli usi appresso specificati, debbono essere denaturati come segue:

a) gli oli leggeri e le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, distillanti, gli uni e le altre, in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, destinati ad essere impiegati come solventi e diluenti nell'industria utilizzatrice e trasformatrice della gomma, nella preparazione di adesivi, mastici, stucchi, inchiostri, basi e diluenti per inchiostri, di prodotti antirombo, di protettivi od antiossidanti, di lucidi ed encaustici, di insetticidi, di battericidi, nell'impermeabilizzazione dei tessuti nonchè per il lavaggio e lo sgrassaggio di superfici metalliche, con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 100 di betanaftolo, previamente disciolto in grammi 100 di acetone o metiletilchetone, e di chilogrammi due di tricloroetilene, se trattasi di prodotto avente un punto finale di distillazione inferiore a 100°C, e di chilogrammi due di tetracloroetilene, se trattasi di prodotto avente un punto iniziale di distillazione uguale o superiore a 100°C.;

b) gli estratti aromatici ed i prodotti di composizione simile, destinati ad essere impiegati come plastificanti nell'industria della gomma e delle materie plastiche, nonchè per la preparazione di adesivi, mastici, stucchi, paste abrasive, inchiostri, prodotti antirombo, protettivi ed antiossidanti, di lucidi ed encaustici, nonchè come oli da sformare, con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 200 di betanaftolo, previamente disciolto in grammi 500 di diisobutil-carbinolo o di butil-carbitolo o di alcool normalbutilico oppure in grammi 600 di ottandiolo (2.2 dimetil 1.3 esandiolo), e di chilogrammi due di colofonia o di resinato di calcio previamente disciolti a caldo in parte dell'estratto aromatico da adulterare;

c) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, destinate ad essere impiegate negli usi di cui alla precedente lettera *b*), con l'aggiunta, ad ogni quintale di prodotto, di grammi 100 di betanaftolo, previamente disciolto in grammi 250 di diiso-butil-carbinolo o di butil-carbitolo o di alcool normal-butilico oppure in grammi 300 di ottandiolo (2.2 dimetil 1.3 esandiolo), e di chilogrammi due di colofonia o di resinato di calcio, previamente disciolti a caldo in parte della miscela di alchilbenzoli da adulterare.

Art. 2.

Le sostanze denaturanti ed i solventi di cui all'articolo precedente saranno forniti dalle ditte interessate e prima dell'impiego dovranno essere analizzati e riconosciuti idonei dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Le sostanze ed i solventi predetti dovranno essere inoltre introdotti e custoditi in adatto magazzino suggellato, dal quale saranno estratti solamente, all'atto dell'impiego, sotto vigilanza del personale della Amministrazione finanziaria che dovrà assistere alla loro miscelazione con i prodotti da denaturare.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze denaturanti e dei solventi sarà tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

La denaturazione dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere eseguita presso gli stabilimenti nei quali i prodotti stessi sono stati ottenuti o nei depositi doganali, se trattasi di prodotti d'importazione.

Tuttavia potrà consentirsi che i prodotti nazionali siano denaturati nei depositi doganali o in quelli assimilati ai doganali e negli stabilimenti d'impiego, ai quali essi siano stati trasferiti sotto vincolo di bolletta di cauzione.

Gli esercenti gli impianti specificati nei precedenti commi che intendono effettuare la denaturazione dei prodotti di cui all'art. 1 debbono in ogni caso adottare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare danni alla salute del personale addetto alla manipolazione delle soluzioni da aggiungere ai prodotti agevolati e debbono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Circoscrizione doganale competenti per territorio, almeno dieci giorni prima dell'inizio della particolare attività.

Nella denuncia devono essere indicati, oltre il nominativo della ditta esercente e di chi la rappresenta, l'ubicazione dell'impianto, il numero e la capacità dei recipienti, le attrezzature da usare per le operazioni di denaturazione e i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto denaturato e la loro capacità.

Un esemplare della denuncia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Art. 4.

In base alla denuncia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, provvede per la taratura dei recipienti, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza, redigendo apposito processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Art. 5.

Ogni qualvolta l'esercente intenda compiere operazioni di denaturazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente Ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o Dogana) apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la qualità e la quantità di prodotto da sottoporre a denaturazione, nonchè il giorno e l'ora di inizio delle operazioni.

L'Ufficio tecnico o la Dogana possono stabilire che le operazioni di denaturazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 6.

Le operazioni di denaturazione devono compiersi senza interruzione e sotto vigilanza finanziaria continuativa.

Il personale delegato dall'Ufficio tecnico o dalla Dogana accerta la quantità del prodotto da denaturare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti ed assiste alla

miscela facendo agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la completa omogeneità.

Il personale di vigilanza ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per la denaturazione sia di quello denaturato.

Dell'eseguita denaturazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'Amministrazione finanziaria che hanno presenziato alle operazioni e dall'esercente o dal suo rappresentante.

Un esemplare del verbale è trattenuto dall'Ufficio finanziario per essere allegato al registro di carico e scarico di cui al successivo art. 7, mentre l'altro viene consegnato all'esercente o al suo rappresentante.

Art. 7.

Il movimento dei prodotti denaturati, custoditi negli stabilimenti, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali, è tenuto in evidenza su appositi registri di carico e scarico nei quali vengono annotati per ciascun prodotto:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte a denaturazione con riferimento ai relativi verbali;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte con indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, e del nulla osta rilasciato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento, opificio, laboratorio od officina d'impiego, oppure il deposito delle ditte esercenti il commercio di tali prodotti autorizzate ai sensi del successivo art. 8.

Per le deficienze dei prodotti denaturati custoditi negli stabilimenti e nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di cui al comma precedente sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Art. 8.

Le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi che intendono ritirare dalle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali i prodotti denaturati di cui all'art. 1, debbono essere in possesso della prescritta licenza del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da rilasciarsi soltanto dopo la prestazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 7, e purchè risulti osservato il divieto stabilito dall'art. 1 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, modificato dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 263.

Art. 9.

Il trasferimento dei prodotti denaturati dagli stabilimenti, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali, ai depositi a scopo commerciale delle ditte autorizzate a termini del precedente art. 8, è fatto a seguito di nulla osta rilasciato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione si trova il deposito destinatario. Il nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente. Per il prelevamento dei prodotti da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a quattro, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il predetto nulla osta deve essere conservato dagli esercenti degli stabilimenti, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali per il periodo di due anni ed esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Il movimento degli anzidetti prodotti denaturati presso i depositi delle ditte esercenti il commercio è tenuto in evidenza nel registro di carico e scarico prescritto dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, nel quale debbono essere annotate, distintamente per ogni qualità di prodotto:

a) nella parte del carico, le singole quantità di prodotto introdotte nel deposito con l'indicazione degli estremi del relativo certificato di provenienza mod. H-*ter* 16 - colore rosa;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità di prodotto esitate con l'indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità.

Art. 10.

Nei certificati di provenienza emessi a scorta dei prodotti di cui all'art. 1, i prodotti stessi debbono essere compiutamente indicati, precisando che essi sono denaturati per gli usi esenti da imposta di fabbricazione specificati nello stesso art. 1.

Limitatamente agli oli leggeri ed alle miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, nell'anzidetto certificato di provenienza deve essere altresì specificato il costituente base del prodotto (esano, eptano, ottano, ecc.) nonchè il punto iniziale e quello finale di distillazione.

La miscelazione, per la custodia, di partite di oli leggeri con altre partite di oli leggeri e di partite di miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, con altre partite di miscele di isomeri degli stessi idrocarburi aciclici saturi, distillanti tutti gli uni e tutte le altre in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, può avvenire solo se il prodotto rispettivamente risultante distilli anch'esso in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi.

Per le differenze riscontrate nella verificazione dei depositi commerciali di prodotti denaturati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 11.

Chiunque intende impiegare i prodotti denaturati di cui all'art. 1 negli usi ivi specificati deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Nella relativa domanda, corredata da una relazione sul processo nel quale i prodotti agevolati trovano impiego, debbono essere indicati il nome della ditta e di chi la presenta, l'ubicazione dello stabilimento, opificio, officina, o laboratorio, le macchine e le attrezzature costituenti gli impianti, la qualità e la quantità dei prodotti agevolati da impiegare annualmente, i recipienti nei quali saranno custoditi i prodotti stessi e la loro capacità nonchè i prodotti da ottenere.

Prima di accordare l'autorizzazione, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta, ove occorra anche mediante analisi da parte del competente Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, che il prodotto denaturato non sia impiegato in usi che portano alla preparazione di prodotti petrolici od alla fabbricazione di vernici, ad eccezione, per queste ultime, dell'impiego degli estratti aromatici e prodotti di composizione simile.

Per l'impiego dei prodotti denaturati di cui all'articolo 1, lettera *a*), nella preparazione di insetticidi o di battericidi, gli interessati debbono allegare alla predetta domanda anche la copia fotostatica, debitamente vistata, del decreto del Ministero della sanità che autorizza il commercio dell'insetticidia o del battericida nonchè i fac-simili delle etichette approvate, usate per il confezionamento dei prodotti, ove siano prescritte dalle leggi in vigore.

La documentazione di cui al comma precedente deve essere allegata alla domanda anche per l'impiego dei prodotti denaturati indicati nell'art. 1 nelle preparazioni per la cui fabbricazione e commercio risulti prescritta apposita autorizzazione del Ministero della sanità o di altra competente autorità.

Art. 12.

Il trasferimento dei prodotti denaturati dagli stabilimenti, dai depositi doganali e da quelli assimilati ai doganali nonchè dai depositi delle ditte esercenti il commercio di detti prodotti allo stabilimento, opificio, officina o laboratorio d'impiego, autorizzato a termini del precedente art. 11, è fatto a seguito di nulla osta rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e con la scorta di certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità.

L'esercente lo stabilimento, opificio, officina o laboratorio d'impiego è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale deve distintamente indicare, nella parte del carico, i singoli prodotti ricevuti e gli estremi del relativo certificato di provenienza e, nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione con l'indicazione dei prodotti ottenuti o trattati.

Art. 13.

Chiunque intende impiegare i prodotti denaturati in usi diversi da quelli specificati nell'art. 1 del presente decreto ma per i quali sia applicabile l'esenzione prevista dalle disposizioni di legge richiamate nello stesso art. 1, — esclusa la preparazione di prodotti ausiliari da utilizzare nell'industria tessile — deve presentare, tramite il competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, istanza in triplice esemplare, di cui uno in carta legale, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - corredata da una dettagliata relazione sul procedimento di lavorazione.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione trasmette al Ministero delle finanze l'istanza in carta legale e la relazione con tutte le necessarie informazioni e ne invia un esemplare in carta libera, corredato dalla anzidetta relazione, al Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

Uguale procedura deve essere osservata quando gli interessati intendono:

a) impiegare i prodotti negli usi previsti dalle lettere *M*), punto 1), *N*), punto 1), *O*), punto 1) e *P*), punti 2) e 3) — esclusa la preparazione di prodotti ausiliari da utilizzare nell'industria tessile — della tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, previa aggiunta di sostanze diverse da quelle specificate nell'art. 1 del presente decreto o delle stesse sostanze, ma in percentuale diversa, ovvero tal quali, qualora si tratti della fabbricazione di prodotti intermedi (basi) o di merci destinate al commercio;

b) aggiungere ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, da cedere ai soli diretti utilizzatori, sostanze diverse da quelle specificate nello stesso art. 1 o le medesime sostanze ma in percentuale diversa.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, prima di trasmettere l'istanza al Ministero delle finanze, effettua una verifica degli impianti ed assiste ad una lavorazione di prova prelevando i campioni delle materie prime, delle eventuali sostanze adulteranti proposte e dei prodotti ottenuti da inviare al Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette.

L'ammissione all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine è autorizzata, sentito il predetto Laboratorio chimico centrale, dal Ministero delle finanze che stabilisce le modalità da osservarsi.

Art. 14.

Qualora, per ragioni tecniche o igienico-sanitarie, i prodotti destinati agli usi agevolati previsti dalle lettere *M*), punto 1), *N*), punto 1), *O*), punto 1) e *P*) punti 2) e 3), della tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, esclusa la preparazione di prodotti ausiliari da impiegare nella industria tessile — debbono essere utilizzati tal quali nelle industrie, negli opifici, officine o laboratori per l'estrazione di oli e grassi animali e vegetali, di essenze ovvero per la preparazione di sostanze chimiche pure e di prodotti farmaceutici, per lavaggi, sgrassaggi e smacchiatura oppure come isolanti o come solventi nei processi di polimerizzazione per la fabbricazione delle resine sintetiche o comunque senza essere incorporati in prodotti o merci destinati al commercio, gli interessati sono tenuti a presentare apposita istanza al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nell'istanza debbono essere indicati tutti gli elementi di cui al secondo comma del precedente art. 11, nonchè i motivi che non consentono una preventiva denaturazione dei prodotti stessi.

All'istanza deve, inoltre, essere allegata una dettagliata relazione sul processo nel quale i prodotti agevolati trovano impiego.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione effettuati i necessari accertamenti e sentito, ove occorra, il Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, per il tramite del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, rilascia il nulla osta per il prelevamento dei prodotti occorrenti al prevedibile fabbisogno di un trimestre. Detti prodotti sono trasferiti dalle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali agli stabilimenti, opifici, officine o laboratori di impiego con bolletta di cauzione, da rilasciarsi su separato bollettario.

Art. 15.

L'esercente autorizzato, in base al precedente articolo 14, ad impiegare i prodotti tal quali è obbligato:

a) ad assumere in carico, su apposito registro di carico e scarico previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, le singole partite di prodotti pervenuti con bolletta di cauzione allegando tale bolletta al predetto registro e dandone immediato avviso con lettera a mano o raccomandata ovvero per telegramma all'Ufficio finanziario di zona o, in mancanza, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti.

I prodotti così assunti in carico sono a disposizione dell'esercente per la lavorazione agevolata senza attendere la preventiva verificazione del funzionario dell'Amministrazione;

b) a presentare, almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti agevolati, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale deve indicare il periodo di lavorazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero, la quantità dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entità delle lavorazioni da effettuare. Un esemplare dell'anzidetta dichiarazione è restituito, vidimato, all'esercente, il quale dovrà annotarvi la quantità effettiva dei prodotti impiegati e la entità delle lavorazioni giornalmente eseguite;

c) a tenere in evidenza il movimento dei prodotti agevolati sul registro di carico e scarico di cui alla precedente lettera *a*), annotando, nella parte del carico, anche le partite ricuperate dalla lavorazione — quando il recupero è fatto fuori del ciclo della produzione industriale — e, nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione.

Art. 16.

Le lavorazioni di cui al precedente art. 14 sono assoggettate a vigilanza finanziaria saltuaria.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione provvede ad eseguire esperimenti al fine di determinare le eventuali perdite di lavorazione ed i dati necessari per controllare indirettamente l'effettivo impiego del prodotto agevolato nella lavorazione dichiarata.

Non oltre la fine di ciascun bimestre, il funzionario addetto alla vigilanza, eseguiti gli accertamenti di competenza, annota sulla dichiarazione di lavoro la quantità dei prodotti agevolati consumati e, riconosciuto regolare l'impiego dei prodotti pervenuti, provvede alla compilazione del certificato di scarico della bolletta di cauzione, rimettendolo, unitamente alla dichiarazione di lavoro, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quest'ultimo, accertata la regolarità dei documenti, accorda l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti agevolati regolarmente impiegati ed invia il certificato di scarico all'Ufficio che ha emesso la bolletta di cauzione.

Alla fine dell'esercizio finanziario il registro di carico e scarico, con le bollette di cauzione allegatevi, è ritirato dal funzionario addetto alla vigilanza e consegnato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 17.

Restano operanti le autorizzazioni ministeriali già accordate ai singoli esercenti e che non sono in contrasto con le norme del presente decreto, le quali, per quanto applicabili, si estendono anche alle predette autorizzazioni.

Art. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(9300)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione complementare per il caso d'invalidità, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione complementare;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione complementare, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 13 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9157)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Il Piave », con sede in Treviso

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1965, la Società cooperativa agricola « Il Piave », con sede in Treviso, costituita per rogito Piazza in data 12 gennaio 1926, repertorio n. 19900, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Fernando Maltese.

(9274)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Fara San Martino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Chieti numero 22646/Div. II del 30 giugno 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Fara San Martino è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3.000.000 (tre milioni) in tre buoni novennali del Tesoro al 5 % di un milione ciascuno per la istituzione di tre premi annui di studio di L. 50.000 ciascuno derivanti dagli interessi sulla somma donata da denominarsi « Premio Onora il tuo Paese » di Giuseppe D'Orazio.

(9216)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Deposito Polveri », sito in comune di Bobbio Pellice (Torino).

Con decreto interministeriale n. 274 dell'8 gennaio 1964 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato del « Deposito Polveri », sito nel comune di Bobbio Pellice (Torino), riportato nel catasto del predetto Comune con i mappali *D* e *E* del foglio n. XLV e mappali *M* e *N* del foglio n. XLIII, e della superficie complessiva di mq. 6054.

(9152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Sassofeltrio (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.662.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9315)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.274.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9316)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Saltara (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.863.778, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9317)

Autorizzazione al comune di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Montegrimano (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.955.698, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9318)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Montecopiolo (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.187.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9319)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Monteciccardo (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.314.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9320)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Mondolfo (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.641.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9321)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Mombaroccio (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.807.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9322)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Mercatino Conca (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.817.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9323)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Fossombrone (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.555.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9324)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Colbordolo (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.174.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9325)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Casteldelci (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.220.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9326)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.608.919, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9327)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.199.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9328)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.951.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9329)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.243.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9330)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9331)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9332)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.177.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9333)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9334)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9335)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Aliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.878.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9365)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.369.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9366)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.474.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9367)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.146.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9368)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Roccamandolfi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9361)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Conca Casale (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.293.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9362)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9363)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.473.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9364)

Autorizzazione al comune di Sessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Sessano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9357)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Santa Maria del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.832.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9358)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.723.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9359)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.227.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9360)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9369)

Autorizzazione al comune di San Francesco d'Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di San Francesco d'Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9370)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9371)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9372)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Oristano (Cagliari) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.17/5.963, in data 3 novembre 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Oristano (Cagliari) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

(9430)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10611 in data 29 ottobre 1965, il generale Attilio Micheluzzi è stato nominato commissario governativo per la gestione temporanea dell'Istituto autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati della Aeronautica, per la durata di mesi sei.

(9212)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo e conferma nell'incarico del commissario.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 128, l'amministrazione straordinaria della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo è prorogata sino al 31 dicembre 1966 ed il dott. Carlo Fregola viene confermato nell'incarico di commissario della detta Stazione.

(9290)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 luglio 1964 « Delimitazione delle zone, in provincia di Agrigento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1964, n. 203, pagina 3601, dove è scritto « Comune di Lucca Sicula, per le località ... *Imperatrice*, ... Sataredda; » deve leggersi « Comune di Lucca Sicula, per le località ... Imperatore, ... Sataredda, Ciancimino ».

(9498)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 2 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,80	624,77	624,78	624,75	624,76	624,785	624,77	624,76	624,80
$ Can.	580,86	580,90	580,60	580,90	580 —	580,85	581 —	580,85	580,75	580,80
Fr. Sv.	144,72	144,69	144,70	144,70	144,70	144,71	144,7075	144,72	144,71	144,71
Kr. D.	90,68	90,69	90,69	90,70	90,70	90,70	90,695	90,70	90,70	90,70
Kr. N.	87,47	87,48	87,50	87,48	87,53	87,48	87,475	87,47	87,48	87,47
Kr. Sv.	120,82	120,81	120,78	120,80	120,80	120,84	120,81	120,84	120,84	120,83
Fol.	173,39	173,36	173,39	173,38	173,35	173,39	173,37	173,40	173,39	173,40
Fr. B.	12,59	12,589	12,5880	12,5890	12,585	12,58	12,58825	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,51	127,50	127,51	127,51	127,50
Lst.	1751,20	1750,85	1751,05	1750,75	1750,75	1751,35	1750,75	1751,35	1751,35	1750,75
Dm. occ.	156,19	156,22	156,23	156,22	156,205	156,23	156,2075	156,23	156,23	156,22
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,1830	24,15	24,18	24,18325	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,85	21,85	21,85	21,865	21,75	21,86	21,84	21,86	21,86	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,432	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 2 dicembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,782
1 Dollaro canadese	580,95
1 Franco svizzero	144,704
1 Corona danese	90,697
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,805
1 Fiorino olandese	173,375
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1750,75
1 Marco germanico	156,214
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,852
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 5 aprile 1965 all'11 aprile 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) **in provenienza da:**

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

— **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.298	3.420	1.119	2.298	3.680	5.842
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.382	30.438	25.938	30.382	35.000	44.814
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.609	11.111	5.775	7.609	10.122	16.340
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.323	9.719	5.564	8.323	12.776	20.714
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	9.623	9.679	5.179	9.623	14.241	23.564
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.183	9.631	4.717	11.183	15.999	26.984
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	11.963	9.607	4.486	11.963	16.878	28.694
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	12.743	9.583	4.255	12.743	17.757	30.404
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.123	9.479	3.254	16.123	21.566	37.814
	ex 01	8. superiore al 43 %	23.403	9.255	1.563	23.403	29.770	53.774
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.760	8.156	4.001	6.760	11.213	16.964
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.060	8.116	3.616	8.060	12.678	19.814
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.620	8.068	3.154	9.620	14.436	23.234
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.400	8.044	2.923	10.400	15.315	24.944
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.180	8.020	2.692	11.180	16.194	26.654
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	14.560	7.916	1.691	14.560	20.003	34.064
	ex 01	7. superiore al 43 %	21.840	7.692	zero	21.840	28.207	50.024

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.046	9.548	4.212	6.046	8.559	12.590
	ex 05	c. latte condensato e altri	8.876	16.116	6.955	13.722	10.673	20.339
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.382	30.438	25.938	30.382	35.000	44.814
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore al 1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.760 (*f*)	8.156 (*f*)	4.001 (*f*)	6.760 (*f*)	11.213 (*f*)	16.964 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.060 (*f*)	8.116 (*f*)	3.616 (*f*)	8.060 (*f*)	12.678 (*f*)	19.814 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.620 (*f*)	8.068 (*f*)	3.154 (*f*)	9.620 (*f*)	14.436 (*f*)	23.234 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.400 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.400 (*f*)	15.315 (*f*)	24.944 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.180 (*f*)	8.020 (*f*)	2.692 (*f*)	11.180 (*f*)	16.194 (*f*)	26.654 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	14.560 (*f*)	7.916 (*f*)	1.691 (*f*)	14.560 (*f*)	20.003 (*f*)	34.064 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	21.840 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	21.840 (*f*)	28.207 (*f*)	50.024 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.046 (*f*)	9.548 (*f*)	4.212 (*f*)	6.046 (*f*)	8.559 (*f*)	12.590 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	3.093	6.155	6.746	3.093	16.203	28.033
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	37.120 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	35.964 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	9.236
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	9.236

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	zero	zero	zero	8.704
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.582
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa . . .	5.249	17.630	zero	5.249	12.907 (c)	31.805
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	5.486	16.189	zero	5.486	10.540 (c)	25.937
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	656	10.326	zero	656	5.131 (c)	15.169
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	13.861
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	13.861
	13 16	F. formaggi fusi	4.178	14.187	3.646	6.075	12.357 (c)	30.478
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiori al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazione sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato in un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(7297)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nella provincia di Pescara (classe prima); nei comuni di Como, Rimini (Forlì), San Remo (Imperia), L'Aquila e Savona (classe prima) e nei comuni di Tortona (Alessandria), Molfetta (Bari), Francavilla Fontana (Brindisi), Imperia, Bollate (Milano), Cinisello Balsamo (Milano), Cologno Monzese (Milano), Fano (Pesaro Urbino), Moncalieri (Torino), Salsomaggiore (Parma) (classe seconda).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Pescara, della classe 1ª; dei comuni di Como, Rimini (Forlì), San Remo (Imperia), L'Aquila e Savona della classe 1ª e dei comuni di Tortona (Alessandria), Molfetta (Bari), Francavilla Fontana (Brindisi), Imperia, Bollate (Milano), Cinisello Balsamo (Milano), Cologno Monzese (Milano), Fano (Pesaro Urbino), Moncalieri (Torino) e Salsomaggiore (Parma) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie della provincia di Pescara della classe 1ª; dei comuni di Como, Rimini (Forlì), San Remo (Imperia), L'Aquila e Savona della classe 1ª e dei comuni di Tortona (Alessandria), Molfetta (Bari), Francavilla Fontana (Brindisi), Imperia, Bollate (Milano), Cinisello Balsamo (Milano), Cologno Monzese (Milano), Fano (Pesaro Urbino), Moncalieri (Torino) e Salsomaggiore (Parma) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei Comuni e delle Provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe 1ª (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 20 gennaio 1966, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati ch abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 10 novembre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(9061)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli AA.GG. e personale, componente;

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero, componente;

Mirabelli prof. Giuseppe, libero docente di istituzioni di diritto privato nell'Università di Roma, componente;

Santangelo prof. Giovanni, libero docente di Diritto penale presso l'Università di Napoli, componente;

Giordano Laj prof.ssa Camilla, insegnante di lingue straniere presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, aggregata alla Commissione per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca, membro aggiunto.

Il consigliere di 1ª classe dott. Vittorio Iamelli, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1965
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 25

(9406)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo ordinario del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità del dott. Luigi Petriccione di partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice, perchè destinato ad altro servizio;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Gaetano Marrese, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi dal 1° ottobre 1965, in sostituzione del dott. Luigi Petriccione, destinato ad altro servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1965
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 21

(9405)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 15 luglio 1965, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 24 e 25 gennaio 1966, con inizio alle ore otto.

(9491)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso per dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 26 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964, registro n. 32 M.D.A., foglio n. 184;

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1965, registro n. 13 M.D.A., foglio n. 203;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1965, con il quale si sostituisce un membro della Commissione, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1965, registro n. 22 M.D.A., foglio n. 149;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Aldi Giuseppe . . . . punti 394,50
2. Carchio Piergiorgio . . . . . » 39[illegible]
3. Morea Emanuele . . . . . . » 391 —
4. Leoncini Ferruccio . . . . . » 373 —
5. Alimonti Giuseppe . . . . . . » 372,50
6. Amato Andrea . . . . . . » 370,50
7. Fusco Luigi . . . . » 363 —
8. Mari Mario . . . . » 349 —
9. Simone Michele . . . . . . » 346,50
10. Oddo Filippo . . . . » 345,50
11. Pallunto Lucio . . . . . . » 343 —
12. Orlando Pasquale . . . . . . » 341,50
13. De Angeli Sergio . . . . . . » 340 —
14. Di Gasbarro Patrizio . . . . . » 335 —
15. Gandolfi Antonio . . . . . . » 332 —
16. Caporella Luigi . . . . . . » 327,50
17. De Bellis Domenico . . . . . » 322,50
18. Cerriti Remo . . . . » 316,50
19. Cesaroni Silvio . . . . » 314 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1965
Registro n. 30 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 182. — LAZZARINI

(8940)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1965, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 10, 11 e 12 gennaio 1966, alle ore 9,30.

(9496)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 65/3759/4ª del 9 luglio 1965, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Brindisi-Tuturano e San Vito dei Normanni;

Visto il proprio decreto n. 65/3945/4ª del 23 luglio 1965, con il quale veniva dichiarato vincitore per la sede di San Vito dei Normanni il dott. Francesco Santoro, invalido di guerra;

Visto il foglio n. 50454/1 del 9 novembre 1965, con il quale il sindaco del comune di San Vito dei Normanni comunica a questo Ufficio la rinuncia del dott. Francesco Santoro al posto anzidetto;

Ritenuto, pertanto, di dover nominare il concorrente successivo;

Visto l'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa, per la sede di San Vito dei Normanni, il dott. Giuseppe Di Viesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale nonchè del Comune interessato.

Brindisi, addì 12 novembre 1965

Il medico provinciale: BARNABA

(8959)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Boccini Bernardino, dichiarato vincitore della condotta medica di Posina con decreto n. 4161 del 30 ottobre 1965, ha rinunciato;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai candidati;

Visto l'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Volpato è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Posina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 17 novembre 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(9281)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1021 del 5 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 4387 del 2 settembre 1965, con il quale è stato stralciato dal bando di concorso il posto di medico condotto del comune di Viggianello;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Potenza;

Sterrantino dott. Giovanni, medico provinciale superiore titolare dell'Ufficio medico provinciale di Matera;

Marcucci prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;

Petrone dott. Potito, primario medico dell'Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;

Mastrobuoni dott. Antonio Giovanni, medico condotto.

Assume le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 18 novembre 1965

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(9190)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5384 del 10 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Garaguso, Montalbano Jonico (frazione Scanzano) e Salandra;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Marchese Felice . . . . punti 59,15
2. Porfido Pietro . . . . » 52,53
3. Balice Antonio Rocco . . . . . . » 50,68
4. Irene Camillo . . . . » 44,09

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 15 novembre 1965

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5384 del 10 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Garaguso, Montalbano Jonico (frazione Scanzano) e Salandra;

Visto il proprio decreto n. 5215 del 15 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Marchese Felice: Montalbano Jonico (frazione Scanzano);

2) Porfido Pietro: Garaguso;

3) Balice Antonio Rocco: Salandra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 15 novembre 1965

Il medico provinciale: STERRANTINO

(9191)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 23 ottobre 1964, n. 6685, con cui si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso ai posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Carolei, Rogliano e San Basile;

Considerato che i componenti la Commissione prof. Letterio Cannavò e prof. Francesco Serra hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico loro conferito con il predetto decreto;

Considerato, altresì, che nei riguardi del componente dottor Antonio De Prisco si è determinata la situazione ostativa prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, essendogli stata conferita la titolarità dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla sostituzione dei predetti componenti;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Cosenza e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto 23 ottobre 1964, n. 6685, citato in premessa, è revocato.

La Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Carolei, Rogliano e San Basile, indetto con decreto 20 febbraio 1964, n. 1098, è costituita come segue:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Scaffidi prof. dott. Vittorio, direttore della Clinica medica dell'Università di Messina;

De Blasi prof. dott. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Messina;

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale superiore, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Catanzaro;

Tarsia dott. Vincenzo, direttore di sezione della Prefettura di Cosenza;

Santoro dott. Vincenzo, ufficiale sanitario.

Segretario:

Ceccherini dott. Guido, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Cosenza.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato, anche, per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza ed all'albo pretorio della Prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 20 novembre 1965

Il medico provinciale: DE PRISCO

(9221)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio n. 4694 in data 11 settembre 1965, col quale è stata approvata la graduatoria a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1962;

Visto il decreto di questo Ufficio n. 4695 in data 11 settembre 1965, col quale sono state assegnate le sedi ai vincitori di posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che a seguito della rinuncia del candidato avente diritto si è resa vacante la condotta di Monteciccardo, giusta nota n. 1952 in data 11 novembre 1965 del sindaco di detto Comune;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Al sottonotato candidato è assegnata la condotta a fianco indicata:

Santoro dott. Francesco: Monteciccardo.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 13 novembre 1965

Il medico provinciale: CAVINA

(9203)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1126 del 20 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Sant'Alfio, vacante alla data 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 2119, in data 11 maggio 1965, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta Commissione;

Visti gli articoli 36, 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Lizzio dott. Giovanni . . . . punti 62.269 su 120
2. Calì dott. Antonino . . . . » 60,938 »
3. Trapani dott. Saverio . . . . » 55,718 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 18 novembre 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di medico condotto del comune di Sant'Alfio, vacante alla data 30 novembre 1963;

Esaminate le domande dei concorrenti;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Lizzio, medico-chirurgo, primo classificato nella graduatoria del concorso in premessa specificato, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Sant'Alfio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 18 novembre 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

(9222)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 265, del 18 marzo 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Asti, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Asti e degli altri Enti interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Gallo dott. Carlo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno presso la Prefettura di Asti;

Tafuri dott. Enrico, ispettore generale veterinario, titolare dell'Ufficio di Alessandria;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Quaglia dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:

Fabbricatore dott. Antonio, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno presso la Prefettura di Asti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 18 novembre 1965

Il veterinario provinciale: NOTARI

(9189)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4975 in data 14 agosto 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del Consorzio fra i comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona e Sarmede, vacante al 30 novembre 1963;

Visto il proprio successivo decreto n. 6121 in data 14 ottobre 1965, con il quale la condotta in parola è stata assegnata, a seguito di rinuncia del candidato risultato primo in graduatoria, 1 dott. Pancotto Giacomo;

Vista la nota n. 20 del 10 novembre 1965, con la quale il presidente del Consorzio veterinario di cui sopra ha comunicato che anche il dott. Pancotto Giacomo ha esplicitamente rinunziato alla condotta medesima;

Ritenuto doversi provvedere all'assegnazione della predetta condotta veterinaria al dott. Borsato Antonio terzo classificato nella graduatoria di merito, che ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta veterinaria consorziale in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 6121 in data 14 ottobre 1965, citato in premessa, il dott. Borsato Antonio è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario fra i comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona e Sarmede.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 16 novembre 1965

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(9088)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 72 del 1° febbraio 1965, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1964;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le terne proposte dai comuni di Busseto e San Secondo Parmense e dall'Ordine dei veterinari della Provincia;

Preso atto delle designazioni formulate dal Ministero della sanità e della Prefettura di Parma;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa è così costituita:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore del Ministero della sanità.

Componenti:

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in Clinica medica veterinaria;

Artioli prof. Delfo, docente in ispezione alimenti origine animale;

Porta dott. Camillo, veterinario condotto;

Giucastro dott. Concetto, direttore di sezione della Prefettura di Parma.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei comuni di Busseto e San Secondo Parmense.

Parma, addì 18 novembre 1965

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(9188)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario della condotta consorziale di Petritoli-Ponzano di Fermo-Monte Giberto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario della condotta consorziale di Petritoli-Ponzano di Fermo-Monte Giberto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria da essa formata secondo l'ordine di punteggio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Vitali Giovanni	punti	75,028	su 120
2. Giorgi Lorenzo	»	68,576	»
3. Taccari Giuseppe	»	68,562	»
4. Galosi Ernesto	»	67,738	»
5. Quacquarini Primo	»	61,000	»
6. Colonnella Francesco	»	58,000	»
7. Bertuzzi Davide	»	53,714	»
8. Cupelli Silvano	»	52,000	»
9. Scarpetta Dario	»	51,832	»
10. Tossichetti Luigi Carlo	»	51,828	»
11. Sgariglia Giampiero	»	51,558	»
12. Sagri Pierdomenico	»	50,000	»
13. Pelliccioni Alberto	»	48,808	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, dei Comuni interessati e della Prefettura di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 17 novembre 1965

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 405 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario della condotta consorziale di Petritoli-Ponzano di Fermo-Monte Giberto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vitali Giovanni è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario della condotta consorziale di Petritoli-Ponzano di Fermo-Monte Giberto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, dei Comuni interessati e della Prefettura di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, addì 17 novembre 1965

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(9200)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. **24.**

Apprestamento di aree e di infrastrutture per insediamenti industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 21 *del* 13 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti pubblici e consorzi di diritto pubblico, che perseguono finalità di sviluppo industriale in zone del territorio regionale destinate a tale scopo con leggi dello Stato o in virtù del piano urbanistico regionale — contributi in capitale nella misura massima dell'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per opere di infrastrutture tecniche e servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono.

La spesa, sulla quale sono commisurati i contributi, comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7 % di detto costo, per spese generali e di collaudo.

I mutui ordinari contratti dagli stessi enti e consorzi, per far fronte alla spesa per l'acquisto e l'apprestamento di aree, destinate ad uso industriale, nonchè per finanziare la differenza di spesa, non coperta da contributo regionale, per le opere di cui al primo comma, possono essere garantiti dalla Regione.

Art. 2.

Le domande di contributo devono essere presentate allo Assessorato regionale dell'industria e del commercio, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Esse devono essere corredate:

1) della deliberazione dell'ente, in cui sia prevista la realizzazione delle opere e degli impianti;

2) del progetto di massima dell'opera, con relazione atta a dimostrare l'utilità, il costo dell'iniziativa e la sua aderenza al piano di sistemazione generale della zona.

Entro due mesi dalla scadenza dei termini, indicati nel primo comma, la Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili, su proposta dell'Assessore dell'industria e del commercio.

A seguito di tale riparto, l'Assessore dell'industria e del commercio stabilisce e comunica all'ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo.

Art. 3.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore dell'industria e del commercio, previa approvazione del progetto esecutivo dell'opera da parte dell'Assessore dei lavori pubblici, sentito l'Ufficio tecnico regionale, istituito con la legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

Con il decreto di concessione devono essere stabilite le date di inizio e di ultimazione dei lavori.

L'Assessore dei lavori pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all'approvazione degli atti di collaudo.

La erogazione dei contributi ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Art. 4.

La garanzia prevista dal precedente art. 1, terzo comma, viene disposta, su proposta dell'Assessore dell'industria e del commercio di concerto con l'Assessore delle finanze, con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali ricuperi da effettuarsi a cura dell'Assessore delle finanze.

Art. 5.

All'onere di L. 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1965, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 25513701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia regionale, prevista dall'art. 1 della presente legge, faranno carico ad apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1966 e successivi.

Art. 6.

Nelle more del piano urbanistico regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dall'art. 1, in via eccezionale anche ad enti pubblici ed a consorzi di diritto pubblico che si propongono di favorire lo sviluppo industriale in zone non ancora qualificate industriali nei modi e con le forme di cui al primo comma dello stesso articolo, purchè tali zone siano manifestamente dotate dei requisiti obiettivi per l'anzidetta qualificazione.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 novembre 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1965, n. **25.**

Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 21 *del* 13 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere, in armonia con le linee del piano urbanistico e del piano di sviluppo economico, nuove iniziative industriali nel territorio della Regione e di sviluppare quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore ai dieci anni, sugli interessi dei mutui destinati alle realizzazioni indicate nell'articolo seguente.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente, per ridurre alla percentuale del 3,50 % il tasso annuo d'interesse contrattuale, e dovrà comunque essere contenuta entro il limite massimo del 5 % annuo dell'importo del mutuo.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore dell'industria e del commercio e di concerto con quello delle finanze, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito ed Enti, per il tramite dei quali i contributi potranno essere richiesti, apposite convenzioni, per fissare le modalità e le forme da seguire per la richiesta e l'erogazione del contributo regionale.

Art. 2.

Possono beneficiare del contributo le imprese del settore privato e pubblico operanti nel campo dell'industria per le operazioni di credito a medio termine e comunque di durata non superiore a 15 anni, stipulare dopo il 1° luglio 1965 con Istituti od Enti per provvedere:

a) alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, situati nel territorio della Regione;

b) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, ad essi destinati, che risultino idonei ad aumentare la produzione o a migliorarne le qualità o a ridurne i costi.

Art. 3.

Nella concessione del territorio saranno preferite le imprese:

a) che hanno il loro domicilio fiscale nel territorio della Regione;

b) che perseguano iniziative ritenute particolarmente idonee ad aumentare l'occupazione della manodopera locale ed a valorizzare le materie prime o i prodotti primari locali;

c) che rendano compartecipi i lavoratori dipendenti agli utili od alla gestione dell'impresa.

Non sono ammesse al contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori le condizioni normative e retributive previste dall legge e dai contratti collettivi.

Art. 4.

Le domande di contributo devono essere presentate, assieme ad una relazione illustrativa tecnico-finanziaria dell'iniziativa, all'Assessorato dell'industria e del commercio, che provvede all'istruttoria delle medesime.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore dell'industria e del commercio, sentito il Comitato consultivo di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Le iniziative ammesse a contributo sono soggette al vincolo della destinazione industriale per 10 anni a partire dalla data del decreto di concessione.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi decennali previsti dalla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1965;

L. 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1966.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

esercizio 1965 L. 200.000.000;

esercizi dal 1966 al 1974 L. 400.000.000;

esercizio 1975 L. 200.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 1965 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. 25513701 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli stanziamenti disposti con l'attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decodono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 7.

Presso l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio è istituito un Comitato tecnico-consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore dell'industria e del commercio, che lo presiede;

b) dall'Assessore delle finanze;

c) dall'Assessore del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;

d) dall'Assessore della programmazione;

e) da tre esperti in materia economica, industriale e del lavoro.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 8.

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Comitato esprime il proprio parere sulle domande di cui all'art. 4 della presente legge ed ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore dell'industria e del commercio.

Art. 9.

Su invito del presidente, possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato esperti in materia economica, industriale e del lavoro, che abbiano specifica competenza sulle questioni da trattare.

Art. 10.

Fino all'approvazione del piano urbanistico e del piano di sviluppo economico, il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, si atterrà agli indirizzi generali ed ai criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 novembre 1965

BERZANTI

(8982)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.